

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00129/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla domanda di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in relazione al ricorso numero di registro generale 129 del 2023, proposto da Tosoh Bioscience S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

nei confronti

Hologic Italia S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso del 22.12.2022, trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 22.12.2022 a mezzo pec dalla ricorrente alla Regione Piemonte, per aver accesso a tutta la documentazione indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento

alla posizione della ricorrente stessa (documentazione contenente i dati utilizzati per quantificare la spesa sostenuta negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per l'acquisto diretto dei dispositivi medici, lo sfondamento dei relativi tetti di spesa, le market shares e le quote di ripiano assegnate alle aziende fornitrici);

- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

nonché per la declaratoria di accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 22.12.2022, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimata di esibizione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;

Visti gli artt. 49, comma 3, e 52 del d.lgs. n. 104/2010;

Ritenuto di accogliere l'istanza, stante l'indeterminato e presumibilmente ampio numero di soggetti controinteressati;

Ritenuto di stabilire, al riguardo, le seguenti modalità e termini:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Piemonte e del Ministero della Salute, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto delle censure dedotte col ricorso;
- 4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 5) l'indicazione del numero della presente pronuncia, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6) il testo integrale del ricorso, come allegato;

B) La Regione Piemonte e il Ministero della Salute hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente pronuncia) il testo integrale del ricorso e della presente pronuncia, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it, dalle parti, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il Ministero della Salute e la Regione Piemonte:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente pronuncia e gli avvisi di cui sopra;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente pronuncia, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che la predetta pubblicazione debba essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 15 (quindici) giorni dagli adempimenti stessi.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e, per l'effetto, dispone che la ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 23 febbraio 2023.

Il Presidente
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO